

Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI AULLA

INDICE

Art. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Art. 3 - CORRISPETTIVI

Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Art. 5 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

Art. 7 - PENALI E RISOLUZIONE

Art. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 - FORMA DEL CONTRATTO

Art. 10 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Art. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Art. 12 - SPESE ED ONERI ACCESSORI

Art. 13 - NORME FINALI

Art. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario del servizio, denominato broker, si impegna a fornire al Comune di Aulla le seguenti prestazioni di servizi che sono indicate di seguito in via esplicativa ma non esaustiva ricadenti nei CPV 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa e CPV 66519310-7 Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni:

1. Risk management: identificazione, analisi e mappatura dei rischi gravanti sull'Ente, in riferimento agli obblighi assicurativi cui è sottoposto, con proposte sulle strategie adottabili al fine di raggiungere economie di spesa.

2. Analisi delle coperture assicurative attualmente in essere, a partire da una puntuale analisi dei sinistri, con successiva verifica dell'adeguatezza in termini tecnici e giuridici delle polizze, ed individuazione di un programma assicurativo personalizzato, mirato all'ottimizzazione delle coperture assicurative.

3. Periodica effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, con costante monitoraggio dei costi sostenuti in rapporto alla copertura dei rischi, e la realizzazione di idoneo piano assicurativo costantemente aggiornato;

4. Assistenza nello svolgimento delle procedure di gara relative alle polizze assicurative di interesse per l'Ente con redazione di Capitolati, disciplinari, nonché altri modelli tecnici/amministrativi necessari, elaborazione di pareri preventivi su clausole da inserire nei bandi di gara stessi, contratti, convenzioni, concessioni a tutela del Comune; assistenza e consulenza per tutte le fasi di gara, il tutto con la massima tempestività e comunque nel rispetto dei tempi compatibili con l'attività dell'Ente.

5. Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi in essere e futuri: controllo degli adempimenti contrattuali quali aggiornamento della normativa, emissione polizze, appendici, scadenza ratei, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze ed ogni altra attività amministrativa contabile connessa.

6. Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, supportata mediante l'utilizzo di sistemi informatici dedicati, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche assicurative. Il broker dovrà supportare l'Ente, ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti, e trasmettendo contestualmente all'Ente tutti i documenti di definizione del sinistro compresa l'attestazione del pagamento. Il broker dovrà mantenere costantemente aggiornato l'Ente

durante tutte le fasi di trattazione, anche nella gestione dei sinistri in franchigia, compresi quelli verificatisi precedentemente all'aggiudicazione e non ancora definiti, includendo quelli ricadenti nella gestione del broker precedente.

7. Produzione di reports annui sull'andamento della sinistrosità: report su sinistri aperti, riservati, respinti e senza seguito, corredati da valutazioni tecniche e proposte migliorative; avviso (a mezzo pec ed email) dei premi in scadenza entro i 60 giorni antecedenti la scadenza stessa e pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione; a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (beneficiario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio dall'Ente contraente e lo verserà all'assicuratore provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria - anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento così effettuato.

8. Redazione di una relazione semestrale riepilogativa (entro il 30 aprile ed il 31 ottobre) sull'andamento dei sinistri e delle liquidazioni da parte della compagnia.

9. Assistenza telefonica, telematica e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso la sede dell'Ente.

10. Emissione di pareri scritti su questioni in ambito assicurativo entro cinque giorni dalla richiesta.

11. Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ente addetto alla gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri. I corsi dovranno essere concordati su richiesta dell'Ente, svolti sia online che presso la sede dell'Ente, e includere simulazione di casi pratici con il coinvolgimento dei partecipanti.

12. Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e ambienti di lavoro.

13. Verifiche semestrali sull'adeguatezza della copertura patrimoniale dell'Ente e delle figure tecniche e amministrative che ricoprono particolari qualifiche in sede di progettazione esterna.

14. Consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari/concessionari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del Comune di Aulla.

15. Attività di aggiornamento e informazione dell'Ente, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni ed innovazioni legislative e contrattuali, di interesse per le Pubbliche Amministrazioni.

16. Gestione informatizzata: messa a disposizione dell'Ente di ogni strumento informatico per la gestione dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, compresi quelli in essere.

17. Ogni ulteriore consulenza ed assistenza si rendesse necessaria nel corso dell'incarico.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO -

Il contratto avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Il contraente è tenuto a garantire il servizio alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori sei mesi dalla scadenza del contratto, nelle more dell'indizione di nuova gara e/o per consentire il passaggio delle competenze al nuovo broker. Detta proroga tecnica si considera accettata fin dall'inizio, per mezzo della firma del contratto.

In caso di scadenza anticipata del contratto, il broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o al Comune medesimo.

Il contraente dovrà, a seguito della scadenza del contratto o di revoca del medesimo, consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker, anche trasmettendogli ogni documentazione, informazione, statistica, notizia ecc., rendendola disponibile sia in formato cartaceo che digitale.

Art. 3 - CORRISPETTIVI

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente affidamento non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Aulla.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker stesso (clausola di brokeraggio). I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, saranno remunerati direttamente dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali sono stati stipulati i contratti assicurativi.

Le polizze assicurative del Comune di Aulla, attualmente in essere, con scadenza al 30.06.2026, sono le seguenti:

Ramo	Frazionamento	Premio annuo lordo	Premio imponibile annuo	% provvigione	Importo provvigioni annue
Tutela legale	Semestrale	6.400,00	5.278,35	10,00	527,84
All Risks	Semestrale	27.507,00	23.397,16	10,00	2.339,72
Kasko	Semestrale	890,00	784,14	10,00	78,41
Rc Patrimoniale	Semestrale	3.900,00	3.190,18	10,00	319,02
Infortuni	Semestrale	1.845,00	1.800,00	10,00	180,00

RCT/RCO	Semestrale	63.492,00	51.936,20	10,00	5.193,62
RCA LM	Semestrale	12.150,98	9.756,80	5,00	487,84
		116.184,98	96.142,83		9.126,45

I premi sopraindicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui gli Enti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione, procedura applicabile, CIG, ecc...) il valore dell'appalto si stima in €. 50.195,48 (compresa l'eventuale proroga semestrale), commisurato alla durata del servizio.

Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della Stazione Appaltante e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- non sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune se non preventivamente autorizzato;
- impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, del disciplinare e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- in sede di aggiudicazione la Società dovrà indicare un responsabile avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del Servizio, nonché la composizione dello staff di interfaccia con l'Ente e le loro competenze.

Il responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'offerente dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte del Comune in caso di urgenza.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate, e si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Aulla con le

Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Aulla l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 c.c.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

E' a carico del broker la stipulazione di polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dal D.lgs 209/2005 e s.m.i. per tutta la durata contrattuale.

Il broker aggiudicatario dovrà inoltre collaborare con l'attuale Broker incaricato dal Comune per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker, mettendo a disposizione del Comune tutti gli archivi informatici.

Art. 5 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI -

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Comune di Aulla al Broker; il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Aulla i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Aulla.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione da parte del Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Aulla le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, il Broker è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" nella misura prevista dall'art 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

Tale garanzia dovrà essere resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta del Comune.

La garanzia fideiussoria dovrà avere durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento e dovrà essere presentata al Comune prima della stipula del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.

Il broker è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell'aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'aggiudicatario.

Art. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, il broker è tenuto a produrre una copertura assicurativa che tenga indenne il Comune, per tutta la durata del contratto, da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del proprio personale nell'ambito dell'espletamento del servizio.

E' obbligo del Broker stipulare polizza assicurativa R.C. professionale con massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipula di una nuova polizza, il Broker potrà produrre una polizza già attiva accompagnata da una

appendice nella quale sia chiaramente indicato che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto.

Art. 8 - PENALI E RISOLUZIONE -

Il Comune di Aulla si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare l'esatta osservanza del capitolato speciale e di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato, ai sensi dell'art. 126 D.lgs. 36/2023, determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) per la mancata presentazione della Relazione semestrale della situazione sinistri /liquidazioni come previsto dal punto 8 nella "Descrizione del servizio" verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- b) per la mancata presentazione degli atti e documentazioni necessari per la predisposizione della gara come previsto dal punto 5 "Descrizione del servizio" verrà applicata una penale di Euro 500,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- c) per il mancato tempestivo svolgimento, nei termini contrattualmente stabiliti dai diversi rapporti di assicurazione, dall'attività di assistenza all'esecuzione contrattuale di ciascuno di essi, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione sinistri, assistenza nella fase di liquidazione dei sinistri, segnalazione delle tempistiche di pagamento e simili, verrà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno solare di ritardo.

Il contratto può essere risolto in tutti i casi indicati dall'art. 122 del Codice.

Il contratto sarà risolto di diritto qualora, venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.lgs n. 209 del 7/09/2005.

Il contratto può altresì essere risolto in presenza di gravi e/o reiterate inadempienze e/o negligenze riguardo al puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Broker.

In tali casi, la risoluzione verrà dichiarata dal Comune solo previa contestazione delle inadempienze e/o negligenze accertate, assegnazione di un termine congruo per fornire eventuali controdeduzioni.

Art. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO -

È fatto assoluto divieto al Broker aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, dovrà restare in capo all'appaltatore l'esecuzione dello stesso, pena la nullità del contratto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In considerazione della specificità e peculiarità nonché della natura intellettuale del servizio non sarà consentito il subappalto del servizio

Art. 10 - FORMA DEL CONTRATTO -

Il contratto, ai sensi dell'art. 18 del Codice, sarà stipulato per con scrittura privata autenticata. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE -

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Massa.

Art. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA -

Il Comune di Aulla dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura di gara ed al successivo contratto, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Aulla (comune.aulla@postacert.toscana.it)

L'operatore economico aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del servizio appaltato. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Art. 13 - SPESE ED ONERI ACCESSORI -

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 14 - NORME FINALI -

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice dei contratti e alle norme del codice civile.